

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
(Provincia di Novara)
COMANDO POLIZIA LOCALE

Ord. N° 158/2015

Prot. 0027955

Provvedimento di installazione segnaletica verticale di preavviso di postazione di controllo per il rilevamento della velocità sulla S.S. 32 Ticinese Km 31+900. Disposizioni attuative dei controlli con postazione mobile di rilevazione.

ILCOMANDANTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comando ha in dotazione un misuratore di velocità mobile modello VELOMATIC 512D matricola 04694, con camere digitali e possibilità di rilevazione bi-direzionale, e che lo stesso, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.06.2015, viene sottoposto a verifica e taratura periodica presso centri LAT;

Visto che la legge sulla trasparenza amministrativa richiede, alla pubblica amministrazione, e pertanto anche alla Polizia Locale, la redazione di atti chiari e precisi che evidenzino altresì il rispetto di quegli obblighi che il Codice della Strada impone per la rilevazione mediante apparecchi di rilevamento elettronico.

Richiamato nello specifico l'obbligo che le modifiche apportate dalla L. 160/2007 hanno imposto per l'effettuazione dei rilevamenti della velocità introducendo, all'art.142, un nuovo comma 6 bis con il quale si stabilisce che: *"le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"*.

Dato atto che, secondo le disposizioni del decreto Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno del 15.08.2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007), le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli. Detti segnali devono riportare la dicitura "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'" ovvero "RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'", se installati su autoveicoli le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica "CONTROLLO DELLA VELOCITA'" ovvero "RILEVAMENTO DELLA VELOCITA'".

1

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

☎ 0331.971000 - 📠 0331.971053.

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@cert.ruparpiemonte.it

Considerato che, secondo le disposizioni di cui sopra, detti segnali devono essere installati:

- a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
- b) in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
- c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a Km 4.

I segnali stradali o dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di "FINE".

Richiamata la direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale - (prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009) avente ad oggetto la volontà di garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;

Richiamato l'Allegato 1 della predetta direttiva riportante "istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità" con la quale il Ministero ha voluto proporre agli operatori di Polizia Stradale una sorta di testo unico finalizzato ad uniformare l'attività operativa per il potenziamento della sicurezza stradale, nell'ottica comunitaria di dimezzare quanto prima il numero degli incidenti;

Verificata la Parte I^ punto sette comma 7.1 del predetto Allegato 1 avente ad oggetto la "segnalazione delle postazioni di controllo" che, nel preambolo richiama espressamente le disposizioni dell'art.142 comma 6-bis del C.d.S. ovvero che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili e che il rispetto delle esigenze di informazione all'utenza deve essere garantito mediante l'uso di segnali o dispositivi di segnalazione luminosa;

Precisato che il decreto Ministero dell'Interno del 15 agosto 2007, pur non fissando una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, stabilisce che tale distanza debba essere adeguata in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità predominante. Per tali motivi è ritenuta adeguata la distanza minima prevista dall'art.79 comma 3 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S. per i segnali di prescrizione;

Precisato altresì che la distanza massima tra il segnale stradale che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a 4 Km fermo restando che, tra il segnale e la postazione, non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche che richiederebbero la ripetizione del segnale, mentre per le caratteristiche costruttive dei segnali utilizzati (forma, colore di fondo, caratteri) va fatto riferimento al regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

Visto che la predetta circolare ministeriale dell'agosto 2009 stabilisce espressamente che l'informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che mobile, deve essere

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

☎ 0331.971000 - 📠 0331.971053.

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it.

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@cert.ruparpiemonte.it

fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che possono essere installati in via provvisoria o definitiva, precisando comunque che per le postazioni mobili di controllo possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione ed il loro impiego in quel tipo di strada non sia occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità;

Visto che con ordinanza 112/2009 – prot. 29818 – Questo Comando aveva predisposto la collocazione di segnali permanenti inerenti il controllo della velocità laddove detti controlli assumevano il carattere di periodicità e sistematicità in relazione dei flussi di traffico presenti, del tasso di incidentalità, delle caratteristiche viarie legate anche alla densità di popolazione ed alle caratteristiche funzionali degli edifici posti a ridosso di dette strade;

Considerato che altro punto sensibile per il rilevamento della velocità è individuato sulla S.S. 32 "Ticinese" all'altezza dello svincolo autostradale della A26 posto alla chilometrica 31+900.

Dato atto che trattasi di tratto stradale definito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. C) del Codice della Strada come strada extraurbana secondaria ove è stabilito dall'Ente proprietario della Strada A.N.A.S. S.p.A. il limite di 50 Km/h come da segnaletica (Figura II 50 Art. 116 Regolamento Esecuzione C.d.S.) collocata al Km 32+640 dx unitamente al cartello "divieto di sorpasso" (Figura II 48 Art. 116) ed al pannello integrativo "inizio" (Modello II 5 Art.83) ed al Km 31+800 lato sx;

Visto che la rilevazione della velocità attraverso postazioni mobili con la presenza dell'operatore di polizia stradale è consentita su tutte le strade e che dalla collocazione dei predetti cartelli al luogo ove viene posizionata la postazione di controllo mobile non vi sono intersezioni che impongano la ripetizione;

Richiamato l'art.201 comma 1bis lett. e) che disciplina il caso in cui la contestazione immediata non è necessaria nel caso di *"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari"*, come nel caso in parola;

Ritenuto necessario, nell'ottica di tutela dell'operato di questo Comando, posizionare due segnali fissi sulla SS 32 Ticinese, a debita distanza dal punto di rilevazione, che avvisino gli utenti della strada dei controlli della velocità da affiancare a quelli mobili da posizionarsi comunque nel corso dei controlli stessi;

Visti gli artt. 6 e 7 e 142 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

Viste le disposizioni attuative del D.P.R. 495/1992;

Vista la legge 160/2007 e il decreto Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno del 15.08.2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007);

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

☎ 0331.971000 - 📠 0331.971053.

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@cert.ruparpiemonte.it

Vista la direttiva prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale;

Visto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0085965 del 06/10/2009

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 109;

Attesa la propria competenza in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio Prot. 35212 del 24 dicembre 2014

Per i motivi espressi in premessa.

DISPONE

1. La collocazione della seguente segnaletica stradale di preavviso delle postazioni di controllo velocità da apporsi a palo e costituita da tabella rettangolare (60x90 cm) sfondo bianco con scritte nere dicitura "Polizia Locale – Controllo elettronico della velocità" e simbolo Figura II 111 Art.125 Reg. Att. C.d.S. cui viene affiancato, sulla stessa paleria in posizione inferiore il segnale di limite di velocità 50 Km/h (Figura II 50 Art. 116 Regolamento Esecuzione C.d.S.) ad evidenziare il limite vigente lungo la S.S. 32 Ticinese alle chilometriche: 32+620 dx e 31+820 sx
2. che tra la postazione di controllo la segnaletica di preavviso sia garantita una distanza minima di metri 80 così come stabilito dall'art.79 del D.P.R. 495/92 di modo che comunque sia garantito il tempestivo avvistamento
3. che comunque in ogni occasione in cui sia allestita la postazione mobile, al fine di garantire maggior informazione all'utenza, per maggiore coerenza con la tipologia di apparecchiatura utilizzata, e per dare maggiore visibilità alla postazione, sia collocata nei pressi della stessa la segnaletica di preavviso mobile a cavalletto in dotazione, ad integrazione della fissa, composta da tabella rettangolare (60x90) a sfondo bianco con scritte nere riportanti la dicitura "controllo elettronico della velocità". Detta segnaletica dovrà essere collocata in banchina e comunque entro i limiti del confine stradale così come definito dall'art.3 del Codice, in modo comunque che sia facilmente visibile agli utenti della strada nella direzione di marcia oggetto del controllo;
4. che, nel caso che l'apparecchiatura di rilevazione della velocità sia posizionata su autovettura, che la stessa sia dotata dei colori e delle dotazioni istituzionali previste dalla normativa regionale in materia di polizia locale;
5. che il rilevamento della velocità dei veicoli tenga conto della necessità, espressa dalla Direttiva Ministero dell'Interno del 14/08/2009, di adottare filtri selettivi che consentano di

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino
Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
☎ 0331.971000 - ☎ 0331.971053.

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@cert.ruparpiemonte.it

sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;

SI PROVVEDA AFFINCHE'

- che copia della presente sia inviata all'Ufficio Territoriale del Governo di Novara ed alla Polizia Stradale di Novara nel rispetto ed osservanza dell'azione di coordinamento e pianificazione dei controlli della velocità
- Copia sia trasmessa ANAS quale Ente proprietario della Strada
- Copia della presente sia pubblicata all'Albo Pretorio

AVVISA CHE

1. Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni oppure al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.
2. Avverso la collocazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici entro e non oltre il sessantesimo giorno computato dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente atto, con le modalità previste dall'art.37 del D.L.vo 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Castelletto Sopra Ticino, lì 28 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Maffioli



Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino
Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
☎ 0331.971000 - 📠 0331.971053.

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it
Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it
PEC: castellettosopraticino@cert.ruparpiemonte.it